

II

17.XI.80

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
III Consiglio n. 619 III Legislatura

"NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 26 - 6° COMMA - DELLA
LEGGE REGIONALE 1275/80 N° 42"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 15/12/1980.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Norme di attuazione dell'art. 26 - sesto comma -
della Legge Regionale 12.5.80 n. 42.

Art. 1

Il personale di cui al sesto comma della Legge Regiona-
le 12.5.80 n. 42 a domanda è inquadrato nel ruolo regiona-
le, secondo le norme di cui agli articoli che seguono; a
condizione che:

- a) si sia trovato in servizio nell'espletamento di incari-
co affidato o confermato con provvedimento esecutivo per
l'anno formativo 1979/80 al 14.5.1980;
- b) che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge;
- c) che abbia superato gli accertamenti di idoneità di cui
agli articoli seguenti;
- d) che sia in possesso dei requisiti di legge per l'acces-
so al pubblico impiego.

Art. 2

La domanda di inquadramento indirizzata al Presidente
della Giunta Regionale, dovrà essere presentata entro e
non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

REGIONE PUGLIA

Art. 3

L'inquadramento avverrà nei seguenti livelli di cui alla legge regionale 13.3.80 n. 16:

- VI livello: personale assunto quale _____

in possesso di Diploma di Laurea conseguito in data antecedente l'assunzione;

- V Livello: personale assunto quale _____

in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore conseguito in data antecedente l'assunzione;

- IV Livello: Personale assunto quale _____

in possesso di Licenza di Scuola Media dell'Obbligo;

- II Livello: Personale assunto con mansioni di commesso o equiparate.

L'inquadramento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del Decreto di nomina nel ruolo regionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

a) per il personale inquadrabile al VI Livello:

- diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento alle comunità territoriali ed al decentramento amministrativo;
- legislazione regionale pugliese di particolare rilevanza sociale;
- sociologia, psicologia sociale e pedagogia sociale;
- programmazione culturale e sociale del territorio con particolare riferimento alle tematiche dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente;
- tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico-sociali e pedagogici.

b) per il personale inquadrabile al V livello:

- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

./.

REGIONE PUGLIA

- nozioni di diritto regionale con particolare riferimento alla legislazione pugliese;
- nozioni di socio-logia; psicologia e pedagogia sociale;
- tecniche e problematiche dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente;
- tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico-sociali e pedagogici.

c) Per il personale inquadrabile al IV livello:

- nozioni elementari di diritto costituzionale;
- nozioni elementari di legislazione regionale pugliese;
- tecniche di archivio e protocollo;
- ~~prova di dattilografia.~~

d) Per il personale inquadrabile al II livello:

- temi di cultura generale.

Il personale inquadrabile al IV livello sarà anche sottoposto ad una prova di dattilografia.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Gli accertamenti di idoneità saranno tenuti dinanzi ad una Commissione così composta:

- Presidente della Giunta o suo Delegato - Presidente
- due Esperti e stranieri all'Amministrazione Regionale Componenti -
- rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Componente -
- Funzionario dell'Assessorato alla P.I. del 7° livello di cui alla Legge Regionale 25.3.74 n. 18 - Componente -
- Funzionario dell'Assessorato alla Cultura del 7° Livello di cui alla Legge Regionale 25.3.74 n. 18 - Componente -
- Funzionario del Settore Personale - Segretario -.

I componenti ed il segretario sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 6

La dotazione organica del ruolo regionale di cui all'art. 51 della Legge Regionale 16/1980, nell'ambito della Tabella "D" annessa alla stessa legge, viene aumentata di:

- n. unità del VI Livello;
- n. unità del V Livello;
- n. unità del IV Livello;
- n. unità del II Livello.

Per la copertura dei posti di cui al precedente comma eventualmente non assegnati ai sensi del precedente articolo ~~5~~ ^{la Giunta} provvederà mediante pubblico concorso per titoli ed esami, da bandirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

REGIONE PUGLIA

Art. 7

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge verrà riconosciuta, ai fini del trattamento economico, ~~in-applicazione-~~ un'anzianità per i servizi resi antecedentemente alla nomina, secondo le modalità di cui all'art. 92 della Legge Regionale 25.3.74 n. 18.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso il 11/11/80 Commissione Consiliare permanente il 17/12/80